

COMUNE DI MONTECRETO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Allegato alla Deliberazione C.C. N. 27 del 28/11/2024

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Norme di riferimento.
- Art. 3 Principi generali.
- Art. 4 Definizioni.
- Art. 5 Finalità del regolamento.
- Art. 6 Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.
- Art. 7 Caratteristiche dell'impianto
- Art. 8 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Art. 9 Informativa
- Art. 10 Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali
- Art. 11 Incaricati al trattamento dei dati
- Art. 12 Modalità di raccolta dei dati
- Art. 13 Sicurezza dei dati
- Art. 14 Accesso ai dati
- Art. 15 Diritti dell'interessato
- Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati.
- Art. 17 Cessazione trattamento dei dati personali
- Art. 18 Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 19 Provvedimenti attuativi
- Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, mediante l'installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Montecreto.

Art. 2 Norme di riferimento

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. 10.08.2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo alla trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D. Lgs. 18.05.2018 n. 51 “Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Linee Guida EDPB 3/2019, “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board)”;
- D.L. 139/2021 Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 (in G.U. 7/12/2021, n. 291) per quanto riguarda la possibilità di ampliamento della base giuridica fornita alle pubbliche amministrazioni dalla modifica apportata dal D.L. 139/2021 al D.Lgs. 196/2013 con l'inserimento del comma 1- bis nell'articolo 2-ter;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010, (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93);
- Decreto Ministero dell'interno 05.08.2008 (GU n. 186 del 09.08.2008), “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” (*Per quanto riguarda le definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto*

2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125);

- Legge n. 38/2009 (in G.U. 24/04/2009, n. 95) recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
- Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Art.13, L. 689/1981 recante “Modifiche al sistema penale” -Accertamento delle violazioni amministrative;
- Art. 54, D.Lgs. 267/2000 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;
- L. 300/1970 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- L.R. 24/2003, Regione Emilia Romagna.

Art. 3 Principi generali

La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e dell'art.3 del D. Lgs. n. 51/2018 e in particolare:

Principio di liceità — Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR.

La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità — In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità — La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità — Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il 'bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di visibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale", nonché per finalità di sorveglianza rifiuti e monitoraggio del traffico veicolare.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

Impianto di videosorveglianza: Qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato con le finalità indicate all'art. 2 del presente regolamento;

Trattamento: l'insieme di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza;

Titolare: il Comune di Montecreto, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Responsabile: la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al medesimo trattamento dei dati personali.

Interessato: la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali.

Comunicazione: l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Diffusione: messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Dato anonimo: dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Blocco: conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Dato sensibile: dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Piano di sicurezza: la programmazione strategico-territoriale delle telecamere.

Art. 5 Finalità del Regolamento.

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire che le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali si svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

In particolare, il presente regolamento: a) Individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe-di proprietà del Comune di Montecreto; b) Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza; c) Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 6 Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto da:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- D. Lgs. n.51/2018;
- Linee Guida EDPB 3/2019 "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board)";
- D.L. 139/2021;

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Montecreto è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana, la protezione dei beni da atti di vandalismo o furto, la sorveglianza dei rifiuti e il monitoraggio del traffico veicolare.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana": le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) monitorare il traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 7 Caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza.

Il sistema consta di apparati per la videosorveglianza di alta qualità; risoluzione 4K.

In particolare:

- n. 2 telecamere esterne WIFI DAHUA 4 Mp. 2,8 mm. IP bullet (o equivalenti), qualità risoluzione 4K anche in notturna complete di software per controllo a distanza;
- n. 5 telecamere interne complete di monitor di controllo;

Art. 8 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, per il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale, che dà luogo a una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico o che comunque presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Ente adotta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. D.P.I.A.).

Art. 9 Informativa.

Il Comune di Montecreto, in prossimità delle strade, piazze ed edifici pubblici in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica riportante le finalità per le quali vengono effettuate le videoregistrazioni sul territorio di competenza nonché l'indicazione del titolare del trattamento.

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Montecreto si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici degli altri elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice della Privacy.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.

Art. 10 Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Montecreto, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile Ufficio Tecnico in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

È consentito, in ogni caso, il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile del trattamento designato, previa approvazione del Sindaco.

Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

In particolare, il Responsabile del trattamento dei dati:

- a) individua e nomina con propri atti gli Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR;
- b) è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- c) garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- d) assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- f) garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- g) garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- h) vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa/sistema di videosorveglianza e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

Art. 11 Incaricati al trattamento dei dati

Il Responsabile, ove possibile, designa e nomina gli incaricati del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

L'incaricato andrà nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati.

L'incaricato o gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile che, tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari. In particolare, gli incaricati devono:

- a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendo riservate e avendo cura di non lasciare aperto il sistema

operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

- b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito conforme alle finalità della raccolta;
- e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- f) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- g) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- h) fornire al funzionario Responsabile designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati (RPD - DPO), a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato e integrato.

Art. 12 Modalità di raccolta dei dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa che verrà predisposto dall'Amministrazione Comunale con atto di Giunta.

L'attività di videosorveglianza raccoglie solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, con registrazione e visione, ubicata presso l'ufficio tecnico nella sede comunale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre attività di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Titolare potrà disporre la conservazione, art. 6 co.8 D.L. 11/2009, "fino a 7 gg".

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 13 Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso ufficio tecnico – sede municipale. Alla sala, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14 Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente.

- a) al Titolare, al responsabile e agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo preventivamente individuati quali responsabili esterni del trattamento dei dati;
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 15. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del Responsabile del trattamento dai suoi incaricati, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati

identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 15 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) di essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile del trattamento dei dati mediante raccomandata A/R o PEC.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- a) il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- b) l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- c) gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- d) l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- e) l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- f) eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Responsabile accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

Art. 17 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti, il Comune di Montecreto effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Art. 18 Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR, e alle previsioni D.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. n. 163/2017.

Art. 19 Provvedimenti attuativi

La Giunta Comunale è competente a redigere e modificare l'elenco dei siti di ripresa, a stabilire la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché a definire ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'ultimo della sua pubblicazione.

Il presente regolamento abroga ogni eventuale disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

